

COMUNE DI SARDIGLIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE BASE IMU ANNO 2012.

N. 15

IN DATA: 29/09/2012

ALLE ORE: 11,30

nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

| COGNOME E NOME | CARICA | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| GATTI ANGELO | Sindaco | SI | |
| AMIELLI FIORENZO | Assessore | SI | |
| GALARDINI RENATO | Vice Sindaco | SI | |
| MERLO SARA | Consigliere | SI | |
| CERATTO ERNESTO | Assessore | SI | |
| REPETTI STEFANO | Consigliere | | SI |
| SABBIONE GIAN LUCA | Consigliere | SI | |
| GHIGLIERI GIANFRANCO VALENTINO | Consigliere | | SI |
| BELLINGERI CARLO ENRICO | Consigliere | SI | |
| REPETTI GIAN FRANCO | Consigliere | | SI |
| MAUGERI SEBASTIANO | Consigliere | SI | |
| BERTELLI LUIGI | Consigliere | SI | |
| CREMONTE ENZO GIOVANNI | Consigliere | | SI |
| | TOTALE | 09 | 04 |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL SINDACO

Introduce l'argomento in esame, già ampiamente illustrato in sede di approvazione di bilancio, ricollegandosi a quanto già preannunciato in sede di esame e approvazione del precedente punto posto all'O.d.G, di non variare le aliquote base dell'IMU di cui ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, al fine di evitare una ulteriore pressione fiscale, a livello locale, per i cittadini, in considerazione della situazione finanziaria attiva dell'Ente e della grave crisi in cui versano le famiglie.

Sottopone, pertanto, all'esame del consesso la proposta della Giunta comunale di conferma, per l'anno 2012, delle aliquote base IMU, che risultano determinate, ai sensi del succitato art. 13, nella seguente misura:

| | |
|---|----------------|
| ⇒ ALIQUOTA ORDINARIA: | 7,60 per mille |
| ⇒ ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: | 4,00 per mille |
| ⇒ ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 2,00 per mille |

Fa seguito una breve ed esauriente discussione

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e la relativa proposta della Giunta comunale di confermare, per le l'anno 2012 le aliquote base dell'IMU nella seguente misura, così come determinate ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214:

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto legislativo 504/92 istitutivo dell'ICI per quanto concerne gli articoli espressamente richiamati nelle disposizioni di legge concernenti l'IMU;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che i regolamenti e le aliquote dei singoli tributi sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, fissato dalla legge al 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento, è stato prorogato, con Decreto del Ministro dell'interno 21.12.2011 al 31 marzo 2012, differito al 30 giugno 2012, con DL n. 216/2011 (c.d. decreto milleproroghe), comma 16-quater dell'articolo 29 aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, e ufficializzato con comunicato del 6 marzo 2012, del Ministero dell'Interno e, in ultima istanza, differito al 31 ottobre con D.M. del 02.08.2012;

- con D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, sono state apportate modifiche ed integrazioni all'art. 13 del D.L. 201/2011 e al d.lgs. 504/1992 per le parti espressamente richiamate, prevedendo, in deroga a quanto sopra, quale termine per i Comuni per fissare le relative aliquote IMU e approvare il relativo regolamento, il 30.09.2012;

CONSIDERATO CHE al Comunicato in data 21 settembre 2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Finanza Locale, relativo all'armonizzazione dei termini per approvazione dei regolamenti comunali relativi all'IMU con la scadenza stabilita per l'approvazione dei bilanci preventivi, nonché chiarimenti sull'adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2012, era allegata l'interpellanza presentata al Ministro competente e la relativa risposta del Ministro stesso in ordine alle problematiche IMU, dalla quale emerge che per gli Enti Locali che hanno approvato il Bilancio di Previsione il termine ultimo per l'approvazione e/o modifica delle aliquote IMU rimane il 30 settembre 2012 anziché 31 ottobre, salvo eventuale differimento;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 7,60 PER MILLE
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,00 PER MILLE
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,00 PER MILLE
riduzione fino allo 0,1 per cento.

- i COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. *Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato*", ovvero ne caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (art. 56 D.L. 1/2012);

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che:

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'importo complessivo della maggiorazione, in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200; non può superare l'importo massimo di euro 400;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 7,60 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

ATTESO che il versamento dell'imposta avverrà secondo le modalità indicate dalla legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012 ;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di deliberazione;

CON VOTI favorevoli n° 9 contrari n°0 astenuti n°0 espressi ai sensi di legge da n° 9 Consiglieri Comunali presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare, per l'anno 2012, le aliquote basi IMU che risultano determinate, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, nella seguente misura:

| | |
|---|----------------|
| ⇒ ALIQUOTA ORDINARIA: | 7,60 per mille |
| ⇒ ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: | 4,00 per mille |
| ⇒ ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 2,00 per mille |
3. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a decorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200 (complessivamente euro 600);
4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rinvia all'apposito Regolamento in corso di approntamento;
6. Di inviare in via telematica la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo la procedura, disponibile all'indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it, come comunicato con nota del 6 aprile 2012 indirizzata a tutti i Comuni;

7. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4 del D.lgs. n. 267/2000.

presente verbale viene così sottoscritto:

COPIA

IL VICE SINDACO/
CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Galardini Renato

IL PRESIDENTE
F.to: Gatti Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: La Pepa Domenica

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma1° del D.Lgs. n.267/2000)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

N. _____ Reg.Publ. _____

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene affissa il 19/10/2012 ed è

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

dal 20/10/2012 al 03/11/2012

Li 19/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to La Pepa Domenica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, commi 1° e 3° D.Lgs. n.267/2000)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.134 comma 3, in data

Sardigliano li

IL SEGRETRARIO COMUNALE

(La Pepa Domenica)